

STUDIO LEGALE
AVV. OTTAVIANO DURANTE
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. TIZIANA SPONGA

Via Aurelia 316/3 A, 17025 Loano (Sv)
Tel. 0197667811 – Fax 0196799668
Email: studiolegale@ottavianodurante.191.it
PEC: ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it

TRIBUNALE DI SAVONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 E SEGG. C.P.C.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

Per il sig. **Marco ROASCIO**, nato ad Albenga (SV) il 26 aprile 1974, ed ivi residente in nella Via Adige n. 8 CAP 17031, C.F. RSC MRC 74D26 A145L rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, nonché allegata alla busta inviata telematicamente ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. dagli Avv.ti **Walter Miceli**, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, *fax* 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, **Fabio Ganci**, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, *fax* 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, **Tiziana Sponga**, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, *fax* 0519910062, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it e **Ottaviano Durante**, C.F. DRN TVN 61H03 E632X *fax* 0196799668, PEC ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it elettivamente domiciliato in Loano (Sv), nella Via Aurelia 316/3 A, presso e nello studio dell'Avv. Ottaviano Durante. Gli Avvocati **Fabio Ganci**, **Walter Miceli**, **Tiziana Sponga** e **Ottaviano Durante** dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di *fax*, 0916419038, 0519910062 e 0196799668, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, ottaviano.durante@ordineavvocatisv.it

- **RICORRENTE**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588;

– **UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SAVONA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F. 80012240091

- **RESISTENTI**

OGGETTO: diritto all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

PREMESSE IN FATTO

1. Il ricorrente **Marco ROASCIO** è un insegnante in possesso del **Diploma accademico di II livello** – per il clarinetto - conseguito presso il Conservatorio Statale N. Paganini di Genova, ossia del titolo di studio che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016, è utile per l’accesso alla classe di concorso AB55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) (**doc. n. 1**). Lo stesso, inoltre, ha conseguito i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ossia i crediti universitari necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedra ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (**doc. n. 2**).

2. Il ricorrente ha presentato tempestiva domanda di inserimento nella **seconda fascia** delle graduatorie provinciali per supplenze degli insegnanti (ossia, come chiariremo in seguito, nella fascia delle graduatorie provinciali riservate ai docenti **non abilitati ma in possesso dei titoli di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**) (**doc. n. 3**).

2.1 L’Ambito Territoriale Provinciale di Savona, tuttavia, **non ha accolto la domanda del ricorrente per l’assenza del servizio specifico nella classe di concorso richiesta**, e tale esclusione è stata acclarata nel relativo decreto del 27 agosto 2020. (**doc. nn. 4**).

3. L’esclusione del ricorrente dalla seconda fascia delle GPS è illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

1. In via preliminare e in rito, si rileva che la presente controversia riguarda

l'accertamento del **diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze**.

1.1 La **Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17123/2019 del 26.06.2019, ha ribadito che** *“Per quanto concerne l'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da Cass. civ., SS.UU., n. 22805/2010; Cass. civ., SS.UU., n. 27991/2013; Cass. civ., SS.UU., n. 16756/2014; Cass. civ., SS.UU., 25840/2016; Cass. civ., SS.UU., 21196/2017 – a seconda che la questione, inerente **un atto di gestione delle graduatorie**, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, oppure se l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione al fine di ottenerne l'annullamento in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti”*.

(...) Se oggetto di tale domanda [giudiziaria] è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.2 La pretesa azionata dall'odierno ricorrente **non investe** l'accertamento della legittimità della regolamentazione di tali graduatorie, **ma riguarda** la verifica della conformità alle disposizioni di rango primario degli atti di gestione relativi alle graduatorie in parola, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

1.3 In tal senso si è pronunciato anche il **Consiglio di Stato che, con la sentenza n.**

3415/2015, ha precisato che *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento, **non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge**, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa.*

1.4 Conformandosi a tale univoco orientamento giurisprudenziale, recentemente **tutti i TAR regionali, proprio con riferimento alle controversie relative alle Graduatorie Provinciali per le supplenze, hanno affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario (v., per tutte, TAR Catania, sentenza n. 3408 del 17/12/2020: “A tale riguardo va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all’art. 2, comma 4-ter, del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 e regolate dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi - analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall’art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Nella procedura in parola, in definitiva, non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l’istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto**

ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, quindi, nel caso di specie alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo" - cfr., in termini, T.A.R. Campania- Napoli, Sezione IV, 9 dicembre 2020, n. 6002; T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 2413; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 novembre 2020, n. 621; T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 13 novembre 2020, n.1423; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, 6 novembre 2020, n. 403).

* * *

SULLA DISCIPLINA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE: LA CONFIGURAZIONE DELLA SECONDA FASCIA GPS COME FASCIA DESTINATA AI DOCENTI NON ABILITATI MA COMUNQUE IN POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER PARTECIPARE AI CONCORSI A CATTEDRE.

VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 107/15; VIOLAZIONE DELLA TABELLA A DEL D.P.R. N. 19/2016; VIOLAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 259 DEL 9 MAGGIO 2017.

1. Preliminarmente occorre rammentare che la disciplina per l'affidamento delle supplenze al personale scolastico è stata definita con il **DM 131/2007**, recante il *Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento:

- **LA PRIMA FASCIA** delle graduatorie d'istituto comprende gli aspiranti abilitati già inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento** per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto;
- **LA SECONDA FASCIA** comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica **abilitazione**;
- **LA TERZA FASCIA** comprende gli aspiranti che, come il ricorrente, sono forniti di **titolo di studio** valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

1.1 I titoli di studio validi per l'accesso alla specifica classe di concorso e, come vedremo, anche per la partecipazione ai concorsi a cattedre, sono stati definiti dal

D.P.R. n. 19/2016, ossia dal *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*.

1.2 Per quanto riguarda **la classe di concorso AB55** (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado), **in assenza di uno specifico percorso di abilitazione**, **la tabella A del D.P.R. n. 19/2016** indica come **equivalente alla specifica abilitazione, ai fini dell'inserimento nella SECONDA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto e per la partecipazione ai concorsi**, l'abilitazione nelle affini classi di concorso A031 (Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) o A032 (Musica nella scuola di I grado) o A077 (strumento musicale nella scuola media).

La **stessa tabella A del D.P.R. n. 19/2016 (doc. n. 5)**, inoltre, indica come titolo di accesso alla classe di concorso AB55, **ai fini dell'inserimento nella TERZA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto e per la partecipazione ai concorsi**, i seguenti titoli di studio: **Diploma di**: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti a corda**, ad arco, a fiato, a percussione, a tastiera.

1.3 Il successivo **Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 - recante la Revisione del DPR 19/16** e l'istituzione delle nuove classi di concorso - nella **tabella E (doc. n. 6)** ha precisato che gli insegnanti abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A fanno parte integrante del **personale docente abilitato** per l'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme nei Licei musicali purché siano in possesso anche del requisito del **servizio specifico** nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale. Tale requisito del servizio specifico, dunque, con tutta evidenza si riferisce agli **insegnanti abilitati per la classe di concorso 31/A e 32/A**, ossia agli insegnanti con un **titolo di abilitazione aspecifico**, che il D.P.R. n. 19/2016 considera tuttavia **equipollente all'abilitazione ai fini dell'inserimento nella seconda fascia** delle graduatorie d'istituto (ossia nella fascia delle G.I. che, come abbiamo detto, sono riservate ai **docenti abilitati**).

1.4 Il Ministero dell'Istruzione, **rispondendo ad una specifica FAQ riguardante le**

Graduatorie di Istituto Personale docente ed educativo triennio 2017/2020, ha precisato che *"L'ISCRIZIONE IN III FASCIA È POSSIBILE, PER GLI ASPIRANTI IN POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO DI CUI AL D.P.R. N. 19/2016 ANCHE SE NON HANNO MAI INSEGNATO IN UN LICEO MUSICALE"*.

1.4.1 Non vi è alcun dubbio, dunque, che gli insegnanti in possesso del **Diploma accademico di II livello in uno specifico strumento musicale, sebbene privi del requisito del servizio specifico**, possano presentare domanda di inserimento nella **terza fascia** graduatorie d'istituto. Essi, inoltre, come vedremo, se in possesso dei 24 CFU, possono anche partecipare ai concorsi a cattedre.

§§§

2. Rispetto al quadro esposto, ***l'art. 1-quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126*** – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – ha previsto *"AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA"* la costituzione di nuove **graduatorie provinciali (in sigla G.P.S)** da utilizzare, in subordine alle GAE e prima delle graduatorie d'Istituto, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

2.1 Il Ministero oggi resistente, dunque, con ***l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020*** ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l'aggiornamento delle **Graduatorie Provinciali per le Supplenze** da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno).

2.2 Con la citata ordinanza è stata altresì disciplinata la costituzione della seconda e della terza fascia delle graduatorie d'istituto, considerato che l'art. 11, comma 3, dell'Ordinanza prevede che *"Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS"*.

2.3 Ai sensi dell'***art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020***, le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per

classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- **la prima (parallela alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto)** riservata ai docenti in possesso di specifica **abilitazione**;
- **la seconda (parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto)** aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso; oppure già inseriti nelle precedenti graduatorie d'istituto; oppure, infine, **in possesso dei titoli necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59** (ossia, in possesso del **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento e di 24 crediti formativi universitari o accademici**).

2.4 Analogamente, per quanto riguarda le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, **in assenza di uno specifico percorso di abilitazione, l'art. 4, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020** prevede che possono inserirsi **IN PRIMA FASCIA (ossia nella fascia GPS parallela alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto)** gli aspiranti in possesso dell'**abilitazione per le classi di concorso A- 29, A-30, A-56** che abbiano svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, **servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali**.

2.5 Per le medesime classi di concorso, **l'art. 4, comma 2, dell'O.M. n. 60/2020** prevede che possono inserirsi **IN SECONDA FASCIA (ossia nella fascia GPS parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto)** i docenti privi dell'**abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56**, che siano sia in possesso, congiuntamente:

- dei **titoli** previsti dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 (ossia, in virtù del richiamo al del decreto MIUR n. 259/2017 al precedente D.P.R. n. 19/2016, del **Diploma di**: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti a corda**, ad arco, a fiato, a percussione, a tastiera ;

- dei **titoli** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 (ossia i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche **necessari per partecipare al concorso a cattedre**).

§§§

3. Nel dettare tali disposizioni, il Ministero dell'Istruzione ha applicato **l'art. 1, comma 107, della Legge 107/15**, secondo la quale *"A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017".*

3.1 Secondo l'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, *"1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*

3.2 **Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il requisito d'accesso alle graduatorie d'istituto è sovrapponibile al requisito d'accesso alle procedure concorsuali.**

3.3 Coerentemente con tale dato normativo, dunque, il Ministero oggi resistente ha collocato **nella seconda fascia delle GPS tutti i docenti che fossero in possesso dei suddetti requisiti d'accesso al concorso ordinario (oppure che fossero inseriti nella terza fascia delle G.I)**

§§§

4. Il ricorrente, dunque, siccome in possesso sia del Diploma accademico di II livello – per il clarinetto sia dei 24 crediti formativi universitari (CFU), ha pieno diritto all’inserimento nella seconda fascia delle GPS, ossia nella fascia delle GPS espressamente riservata agli insegnanti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi del ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4.1 E’ evidente, d’altronde, che i titoli di cui all’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, richiesti dall’art. 4, comma 1, dell’O.M. n. 60/2020 per l’inserimento nella seconda fascia GPS, sono soltanto i TITOLI DI STUDIO e non possono essere confusi, se non travisando il significato letterale della disposizione, con i REQUISITI DI SERVIZIO, richiesti solamente ai fini dell’equipollenza del titolo di abilitazione necessario per l’inserimento nella prima fascia delle GPS.

§§§

5. Riassumendo quanto finora osservato, dunque, appare evidente che, ai fini dell’inserimento in **II Fascia GPS (riservate ai docenti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare al concorso)**, non è corretto riferirsi all’allegato E del DM 259/17, perché l’unico riferimento utile e corretto è la **tabella A del DPR 19/16, ossia la tabella che ha individuato i titoli di accesso al concorso per tutte le discipline.**

5.1 Ma anche se si considerasse impropriamente l’allegato E del DM 259/17, va rilevato che l’art. 4, comma 2, della stessa O.M. n. 60/2020 fa riferimento ai soli *“titoli”* previsti dall’Allegato E e non, invece, ai *requisiti di servizio*.

5.2 L’amministrazione resistente, dunque, interpretando in modo arbitrario l’art. 4 dell’O.M. 60/2020, **confonde i requisiti per l’accesso alla Prima Fascia GPS (abilitazione aspecifica più servizio specifico) con i requisiti per l’accesso alla Seconda Fascia (titoli di studi necessari per partecipare al concorso a cattedre) con la conseguenza paradossale di determinare l’esclusione dalla Seconda Fascia GPS di quasi tutti i possibili aspiranti a supplenze nelle discipline specifiche dei Licei Musicali.**

Questa interpretazione, come abbiamo già osservato, contraddice il **principio base della Seconda Fascia GPS (e della Terza Fascia Graduatoria di Istituto)** che è quello di consentire il primo accesso all’insegnamento a chi, pur non essendo abilitato,

possieda comunque il titolo di studio necessario per partecipare ai correlati concorsi a cattedre.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, l'esponente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Savona – Sezione Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*, accertati i fatti di cui in narrativa, accolga le seguenti

CONCLUSIONI:

PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO

- del provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente d'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Savona e di ogni altro provvedimento amministrativo preordinato e conseguenziale a tale rigetto

CHIEDE DI

- ACCERTARE E DICHIARARE che il prof. **Marco ROASCIO** ha pieno diritto all'inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Savona per la classe concorsuale AB55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).
- CONDANNARE per tutti i motivi sopra esposti le Amministrazione convenute, ognuna per la propria competenza, ad inserire il nominativo del ricorrente nella seconda fascia delle GPS della provincia di Savona per la classe concorsuale AB55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado).

* * *

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.).**

I sottoscritti difensori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i docenti inseriti nella II fascia delle GPS che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di Codesto On.le Tribunale, verrebbero scavalcati in graduatoria per punteggio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

* * *

SI DEPOSITANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Titolo di studio del ricorrente;
- 2) Certificazione 24 CFU;
- 3) Domanda di inserimento GPS inoltrata dal ricorrente;

- 4) Decreto di esclusione 27 agosto 2020;
- 5) Tabella A D.P.R. n. 19-2016;
- 6) Tabella E del Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017;

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile ma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad euro 35.240,04 come da dichiarazione che si deposita.

Salvis iuribus

Loano 19 marzo 2021

Avv. Ottaviano Durante

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Tiziana Sponga